



TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO

SETTORE ESECUZIONI IMMOBILIARI

PROT. N. 1165 DEL 25.3.2020

Il Presidente f. f.,

visto il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, Misure straordinarie e urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria",

visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 e 11 marzo 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative,

viste le Linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria da COVID-19 data dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 6 marzo 2020 e successive integrazioni;

visto l'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legge n. 11/2020, secondo il quale i capi degli uffici possono adottare linee guida vincolati per la fissazione e la trattazione delle udienze;

rilevato che l'articolo 83, comma 1, decreto legge n. 18/2020, ha disposto il rinvio d'ufficio delle udienze penali e civili dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, con sospensione per lo stesso periodo del decorso dei termini per la commissione di qualsiasi atto;

rilevato che il rinvio delle udienze non opera per i procedimenti previsti dall'articolo 83, comma 3, decreto legge n. 18/2020;

rilevato che l'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha esteso espressamente al periodo di sospensione dei termini, *"limitatamente all'attività giudiziaria*

non sospesa", la possibilità di adozione delle misure emergenziali di cui al comma 7, lettere da a) a h), tra cui:

1 - la possibilità di celebrazione mediante collegamenti da remoto delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi da difensori e parti (lett. g);

2 - la possibilità di trattazione scritta, mediante deposito telematico di memorie, delle udienze civili che richiedono la presenza dei solì difensori (lett. h);

considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2010 ("ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 del 8 marzo 2020") ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi "la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie";

rilevato che il Consiglio Superiore della Magistratura con la medesima delibera ha invitato i RID e MAGRIF alla "predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.";

considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi Skype for Business e Microsoft Teams, che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

ritenuto necessario fissare, per i procedimenti civili per i quali non opera la sospensione

giudiziaria nonché per i procedimenti non sospesi, linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze;

ritenuta la necessità di garantire la sicurezza degli ausiliari del magistrato (curatori, commissari giudiziali, liquidatori e stimatori) incaricati nell'ambito delle procedure esecutive e concorsuali;

sentiti il Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro, il Procuratore Generale presso la medesima Corte d'Appello, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, il Presidente della Prima Sezione Civile e i Giudici dell'esecuzione;

DISPONE

1. CELEBRAZIONE DELL'UDIENZA EX ART. 569 C.P.C.

L'udienza in questione, non essendo attività connotata dai caratteri di urgenza, verrà rinviata con apposito decreto del Giudice dell'esecuzione a data successiva al 15.04.2020, salvo successive proroghe.

Nel decreto di differimento verrà specificato che i termini processuali collegati all'udienza de qua si ritengono conseguentemente differiti.

I Custodi potranno segnalare in via telematica al G.E. eventuali problematiche connesse al loro incarico.

Le attività dei Custodi e degli Esperti stimatori successivamente al 15 aprile 2020 verrà disciplinata con separato provvedimento.

I debitori esecutati che intendono presentare istanza di conversione procederanno al deposito telematico della istanza con allegata la prova del versamento per accedere al beneficio.

Il G.E. valuterà la ammissibilità della istanza con apposito atto e fisserà udienza dopo il 15 aprile 2020, con la precisazione che la valutazione della ammissibilità della istanza resterà ferma alla data del provvedimento del G.E. nonostante il lasso temporale intercorrente tra valutazione di ammissibilità e data di udienza.

2. ATTIVITA' DELL'ESPERTO STIMATORE

Il chiaro dettato normativo implica che l'esperto stimatore potrà serenamente svolgere tutta l'attività di controllo della documentazione agli atti del Fascicolo Telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica;

I termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come ricalendarizzata dal G.E. con il decreto di rinvio. Ove tale termine non sia congruo - in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente - l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173bis disp. att. c.p.c.

3. ATTIVITA' DEL CUSTODE GIUDIZIARIO

Anche per l'attività del Custode giudiziario sono applicate le stesse cautele previste per l'Esperto stimatore.

In particolare, il Custode continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (ad esempio: versamento su conti correnti, istanze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di bozze di provvedimenti *et similia*...), invece le attività dei Custodi successivamente al 15 aprile verranno disciplinate con separato provvedimento.

In ogni caso:

1. gli accessi presso il cespite pignorato sono sospesi sino, per ora e salvo successive proroghe, alla data del 15.04.2020, ad eccezione delle seguenti ipotesi, ferme restando le misure precauzionali delle misure emergenziali: a) pericolo di danni a persone o cose derivanti dal cespite pignorato di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'A.G., ordinanze sindacali); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti. In questi casi il Custode notizierà prontamente il G.E., al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso.

2. le questioni attinenti alla gestione del cespite che non rientrano nelle eccezioni di cui al punto precedente dovranno essere gestite con modalità telematica (acquisizione di documentazione, accrediti dei frutti del cespite, ecc), al fine di valorizzare il bene oggetto del pignoramento.

3. laddove gli occupanti/i conduttori degli immobili versino in comprovato stato di difficoltà economica, ricollegabile all'emergenza sanitaria COVID, il Custode, su autorizzazione del G.E., a seguito di presentazione di specifica istanza, verrà autorizzato a differire i pagamenti delle indennità di occupazione/canoni di locazione a partire dall'1.07.2020;

Il Custode concorderà con gli occupanti/conduuttore un piano di rateizzo delle indennità/canoni relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, che verrà sottoposto – sempre in via telematica - al creditore procedente e ai creditori intervenuti e quindi al G.E. per l'approvazione.

4. ATTIVITA' DI LIBERAZIONE

La situazione contingente implica una regolamentazione attenta dell'attività di liberazione che pur non dimenticando l'interesse del creditore e dell'aggiudicatario, tenga conto dell'esigenza sanitaria in corso, a tutela dei soggetti che occupano il cespite, ma anche di

coloro che saranno deputati alla liberazione, pertanto, sono sospese **tutte le attività di liberazione** – anche in corso - **sino alla data del 15 aprile 2020**, tranne ove si riscontrino le seguenti situazioni: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

5. LE VENDITE E L'ATTIVITA' DEL PROFESSIONISTA DELEGATO.

Fino al 15 aprile 2020 **TUTTE** le vendite già fissate in detto periodo, a prescindere dalla tipologia di vendita¹, sono sospese, come già disposto con decreto del 9 marzo 2020 e gli esperimenti di vendita verranno differiti con successivo provvedimento.

Ne consegue, pertanto, che l'offerta resterà ferma fino al nuovo esperimento di vendita in ragione della cauzione già versata.

Nel periodo fino al 15 aprile 2020 (compreso), *sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto.*

Di conseguenza, deve considerarsi sospeso, per tutto il suddetto periodo, il termine per il versamento del saldo prezzo, quale che sia la modalità secondo cui lo stesso debba avvenire: pertanto, se il termine viene a scadenza in detto periodo il suo decorso riprenderà dal 16 aprile 2020.

Laddove l'aggiudicatario proceda al versamento del saldo prezzo nell'arco del menzionato intervallo temporale resta salvo l'acquisto compiuto.

Per lo stesso periodo, sono sospese le attività del custode funzionali alla liquidazione del bene, e cioè le visite all'immobile da parte di eventuali interessati.

6. EMISSIONE DEI DECRETI DI TRASFERIMENTO EX ART.586 CPC

I G.E. possono continuare ad emettere i decreti di trasferimento, purché il deposito della bozza da parte del professionista delegato e la allegazione dei documenti, avvenga esclusivamente in modalità telematica.

¹ Per le vendite che vengono celebrate in modalità telematica "pura" o in modalità "asincrona" anche mobiliare, tale soluzione si spiega, oltre che per esigenze di uniformità, alla luce dell'alterazione dell'assetto concorrenziale del mercato - specie se inteso (in linea con le esigenze sottese alla scelta del modello telematico) su scala nazionale - dovuta all'aggravarsi dell'emergenza sanitaria in atto.

La redazione dell'atto avverrà anche essa in modalità esclusivamente telematica. Il Giudice avrà cura di informare i professionisti delegati con provvedimento da comunicare agli ordini professionali, laddove la modalità telematica non fosse precedentemente in uso nell'ufficio.

Gli adempimenti successivi tra cui registrazione e trascrizione del decreto, saranno curati secondo le modalità già disciplinate dall'ufficio, e limitando, per quanto possibile, l'accesso e la presenza fisica negli uffici preposti.

7. ISTANZE DI LIQUIDAZIONE AUSILIARI E ISTANZE DI MANDATI DI PAGAMENTO

Nel periodo di sospensione e fino al 30 giugno, saranno evase le istanze di liquidazione depositate dagli ausiliari (periti, delegati, custodi); si raccomanda l'invio telematico unitamente alla documentazione comprovante le spese sostenute.

DISPONE

la comunicazione del presente decreto al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, al Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Catanzaro, ai Presidenti e ai Magistrati delle Sezioni Civili, al Dirigente Amministrativo e al Direttore della cancelleria civile.

Catanzaro, 25 marzo 2020.

Il Presidente ff.
Dott. Giuseppe Malca

